

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE AMICI PORTA PALATINA ODV ETS**

Per discussione e approvazione modifiche allo Statuto



In data 12 Giugno 2023

Alle ore 20,30,

presso la sede sociale dell'Associazione in Piazza Corpus Domini 20 a Torino

si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Approvazione modifiche statuarie per adeguamento alle nuove finalità e scopi dell'Associazione, in coerenza con quanto richiesto dal D.lgs 03/07/2017 n°117

Il Presidente Suino Diego dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Raimondi Ivan.

Il Presidente constata che sono presenti tutti i 18 soci regolarmente iscritti, di cui 13 in proprio e 5 per delega (si allega elenco di tutti i soci con indicate le effettive presenze in essere o per delega, Allegato B).

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo Statuto sociale per tenere conto delle variazioni in capo alle finalità, gli scopi e i destinatari dell'attività dell'OdV.

Oltre a detti adeguamenti si è posta attenzione al mantenimento degli adempimenti richiesti dal D.Lgs 03/07/2017 n°117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo statuto n. 18 soci; contrari 0; astenuti 0.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo Statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo Statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 22,30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale

Il Segretario

Ivan Raimondi

Il Presidente

Diego Suino

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TORINO 2

il 27/06/2023 n. 1463

Serie 3 versate € ESENTE

€

IL DIRETTORE





Statuto di ODV

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI PORTA PALATINA ODV ETS"

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. l'Organizzazione di Volontariato (di seguito, "ODV") denominata "AMICI PORTA PALATINA ODV-ETS" senza fini di lucro, con sede a Torino.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 2) L'ODV nasce dalla volontà delle figlie della Carità di Via Porta Palatina 5 che, in collaborazione con il parroco del Corpus Domini, nel 1979 iniziarono l'esperienza di accoglienza – servizio – amicizia con le persone afflitte da problemi psichici. Dopo oltre 40 anni di attività in tale ambito specifico, preso atto del mutarsi dei bisogni psico-sociali, l'ODV ritiene di ampliare il campo del proprio operato e di continuare quindi il proprio servizio agendo sul disagio psico-sociale che le povertà comportano e che, con la persistenza nel tempo, possono dare origine a vere e proprie patologie e/o devianze.
- 3) La durata dell'ODV è illimitata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 20.

Art. 2 Scopi

- 1) Scopo principale dell'ODV è quello di contrastare il disagio psico-sociale di soggetti che, per motivazioni varie (difficoltà linguistiche, mancanza di lavoro, problemi economici, carenza di relazioni sociali integrate, dicotomia culturale), faticano ad attivare e/o a mantenere un'equilibrata relazione tra individuo e ambito di vita sociale".
L'obiettivo generale dell'Associazione consiste, pertanto, nell'offrire ai soggetti in difficoltà strumenti culturali, formativi e socializzanti a sostegno dell'inclusione sociale, al fine di prevenire/ridurre resistenze, stati di ansia, stress, depressione che possono limitare l'armonico sviluppo delle capacità relazionali e di gestione della propria vita quotidiana. Per esempio soggetti immigrati che, nonostante abbiano già effettuato un primo percorso base di inserimento nella realtà italiana (corso base lingua e/o altri corsi formativi e di inclusione...), non hanno ancora raggiunto una sufficiente padronanza nella gestione degli strumenti conoscitivi offerti.
In termini pratici, si tratta di affiancare chi sta vivendo un momento particolarmente delicato della propria vita, elaborando, in condivisione con lo stesso, interventi personalizzati, cioè un "Patto formativo-esperienziale", affinché la situazione di precarietà/difficoltà in cui la persona si è venuta a trovare non diventi la sua normalità di vita.

Art. 3 Attività

- 1) Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e, nell'intento di agire a favore della collettività, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 (lett. a, d, l, r, v) e ss.mm.ii., l'ODV si propone svolgere in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Ivan Berti

Berti

Berti

Berti

Provincia di Torino
n. 10
10/11/2011





- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 2) A titolo esemplificativo, per il perseguimento della finalità sopraelencata, L'ODV intende svolgere le seguenti attività e azioni:
- Sportello di accoglienza e ascolto: servizio finalizzato ai bisogni della persona e all'elaborazione con la stessa di proposte operative orientate al superamento del disagio, sia esso psico-fisico, sociale, relazionale, culturale, economico.
 - Corsi di insegnamento ed approfondimento della lingua italiana (raggiungimento almeno dei livelli A2/B1), in particolare per l'espressione orale al fine di favorire l'integrazione dei migranti;
 - Attività culturali, educazionali e ricreative e percorsi esperienziali di tipo olistico volte al recupero psicofisico e al benessere globale della persona.
 - Orientamento al lavoro, inteso come capacità di comprendere le proprie competenze e capacità di sostenere colloqui di lavoro e sviluppare le aree critiche personali idonee al mercato del lavoro.
 - Attività formative specifiche quali preparazione base per badanti, COLF, igiene ambientale grandi strutture, laboratori di cucito, cucina e bricolage....
 - Laboratorio di informatica.
 - Incontri culturali e socializzanti finalizzati alla condivisione delle stesse problematiche di disagio e alla creazione di una cultura della legalità e dei punti di unione tra le diverse culture.
- 3) L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
- 4) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

non band

Art. 4 Norme generali

- 1) L'ODV è apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di cui all'articolo 2.
- 2) Nella sua azione non ammette discriminazioni di età, sesso, etnia, lingua, nazionalità, fede religiosa e ideologia politica.
- 3) L'associazione non intende con la sua opera sostituirsi ai servizi pubblici.
- 4) L'Associazione ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative.
- 5) L'ODV si propone di collaborare e di integrarsi con ogni Ente od organo istituzionale e ogni altra Associazione avente fini analoghi.

Provincia di Torino
Direzione Provinciale





- 6) Le attività dell'ODV sono svolte a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario/socio.

- 8) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5 Risorse economiche, patrimonio ed esercizio sociale

- 1) L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
 - g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
- 2) Il Patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'ODV finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Tesoriere redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e lo espone al Consiglio Direttivo che lo esamina e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non votano.
- 4) È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili o avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste o a quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.6 Soci

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Oltre ai Soci fondatori possono diventare Soci tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire, secondo le proprie possibilità al perseguimento dei fini istituzionali ed allo svolgimento delle attività dell'ODV.

Provincia di Torino
Ufficio Provinciale di Torino



Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large signature that appears to be 'B. R.' and other illegible markings.

Main body of the document containing several paragraphs of text, mostly illegible due to fading. The text appears to be a formal report or administrative document.



2) I Soci partecipano all'Assemblea ordinaria o straordinaria in cui hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Art.7 Requisiti, criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione di un nuovo socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale dichiara di accettare integralmente lo Statuto dell'ODV, condividendone lo spirito che lo anima, e di osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.
- 2) Il Consiglio Direttivo, una volta deliberata, comunica l'ammissione agli interessati e ne cura l'annotazione nel libro dei soci. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 3) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.
- 4) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 5) I Soci versano il contributo annuo nella misura e con le modalità fissate annualmente dall'Assemblea dei soci
- 6) La qualità di Socio si perde:
 - a) per recesso che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
 - b) per morosità nel pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;
 - c) per comportamenti scorretti;
 - d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
 - e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - f) per decesso.
- 7) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata e sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 8) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 9) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Ivan Bardi

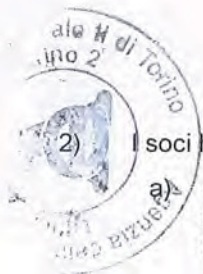
Bardi

Art. 8 Doveri e diritti dei soci

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
 - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
 - c) a versare nei termini la quota associativa annua di cui al precedente articolo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.



Direzione Provinciale II di Torino



2) I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

Art. 9 Volontari

- 1) Sono volontari tutti coloro che, offrono il loro tempo, le loro competenze e le loro capacità all'Associazione, nei termini e nei modi definiti dal regolamento interno dell'Associazione, per svolgere le attività proprie dell'Associazione.
- 2) I requisiti minimi per poter essere ammessi come Volontari sono:
 - a) aver compiuto la maggiore età;
 - b) aver partecipato ad un periodo di formazione specifica, stabilito dal Consiglio Direttivo e/o aver maturato sufficienti esperienze nel campo del volontariato.
- 3) L'inserimento di un nuovo volontario sarà concordato con il referente del progetto a cui parteciperà, in base alle sue conoscenze ed esperienze acquisite nel tempo. Il referente del progetto accerta le motivazioni e le attitudini necessarie al volontario per svolgere il servizio.
- 4) L'inserimento del volontario dovrà essere comunicato al Consiglio Direttivo, che valuterà la rispondenza ai requisiti di cui al punto 2.
- 5) Il Volontario è tenuto a partecipare ai momenti di formazione e aggiornamento ritenuti importanti per l'attività a cui partecipa.
- 6) Ogni attività strutturata svolta dall'Associazione ha un volontario referente, responsabile per l'organizzazione dell'attività stessa, per il suo svolgimento e per il coordinamento degli altri volontari nell'ambito dell'attività specifica. Risponde dell'attività di cui è referente direttamente al Consiglio Direttivo.
- 7) Il volontario presta il suo servizio gratuito nei tempi a lui compatibili, ma in modo continuativo e responsabile in accordo con lo spirito, lo statuto e le regole dell'Associazione, sotto il coordinamento del referente del progetto a cui partecipa.
- 8) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.
- 9) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

Ivan Bauri

Butler

Art. 10 Organi dell'ODV

- 1) Sono organi dell'ODV
 - a) L'Assemblea dei Soci
 - b) Il Consiglio Direttivo



[Faint handwritten notes in the left margin, possibly including the word "ver"]

[Faint handwritten text at the bottom center of the page]

- 
- c) Il Presidente
 - d) Il Vice Presidente
 - e) Il Segretario
 - f) Il Tesoriere
 - g) Il Collegio dei Revisori

Art. 11 L'Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci che si trovano in regola col pagamento della quota associativa e può essere ordinaria o straordinaria.
Ogni associato dispone di un singolo voto e può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci da un altro associato con delega scritta. Ogni socio può ricevere non più di 3 deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'ODV ed inoltre:
 - a) approva il bilancio e la relazione di attività ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 relativamente ad ogni esercizio;
 - b) nomina e revoca i Revisori dei conti;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d) delibera il decadimento dei soci dell'ODV
 - e) delibera su tutti gli argomenti iscritti sull'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
 - h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - i) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - j) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - k) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
 - l) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate e rispettare le indicazioni contenute nell'art. 5 dello Statuto;
 - m) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.
 - n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
- 3) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- 4) L'Assemblea dei Soci ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale).
- 5) L'Assemblea dei Soci straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'ODV stessa e la devoluzione del patrimonio.
- 6) L'Assemblea dei Soci, tanto ordinaria quanto straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione o dal Presidente qualora ciò sia richiesto da un decimo dei Soci.

Ivan Bueh

Stefano



Il luogo, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea, sono comunicati ai Soci con affissione nella bacheca della sede dell'ODV non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

- 7) L'Assemblea dei Soci sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.
Il Segretario dell'Associazione provvede a redigere i verbali delle deliberazioni delle Assemblee. In sua assenza l'Assemblea elegge uno dei soci presenti per verbalizzare. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli Scrutatori qualora vi siano votazioni.
- 8) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, salvo che per le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto, per le quali è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, o per lo scioglimento dell'ODV e relativa devoluzione del patrimonio residuo, per le quali è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo

- 1) L'ODV è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette consiglieri scelti fra i soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2) In caso di morte, di dimissione o esclusione dei Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 3) Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà dei suoi membri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
- 4) La carica di Consigliere è gratuita.
- 5) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario che rimangono in carica per l'intera durata del Consiglio.
- 6) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, per le iniziative da assumere e i criteri da eseguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'ODV. Per assumere tale ruolo è fondamentale che i componenti siano espressione attiva dell'ODV.
Il Consiglio, a titolo esplicativo:
- a) cura l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea;
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
 - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
 - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
 - f) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;



Ivan Bardi



Direzione Provinciale II di
Torino





- g) approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
 - h) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - i) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - j) promuove in forma diretta od indiretta, le attività di servizio o di altra natura e le relative modalità di attuazione;
 - k) stipula convenzioni;
- 7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 8) Il Consiglio Direttivo si riunisce con convocazione scritta, affissa alla bacheca dell'ODV almeno 5 giorni prima della riunione, tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, e comunque almeno ogni tre mesi. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 9) Il Consigliere assente ingiustificatamente per tre volte consecutive dalla riunione di Consiglio decade dalla carica.
- 10) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.
- 11) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Ivan Buch

Art. 13 Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal consiglio direttivo tra uno dei propri componenti, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Il Presidente, rappresenta legalmente L'ODV nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; è richiesta una sua presenza costante ed incisiva presso L'ODV. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente convoca e cura le deliberazioni del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 14 Il Vice Presidente

- 1) Il Vice Presidente, nominato dal consiglio direttivo tra uno dei propri componenti, sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di sua assenza.

Art. 15 Il Segretario

- 2) Il Segretario, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di presenziare alle riunioni sia del Consiglio Direttivo che dell'Assemblea dei Soci e di redigerne i verbali.
- 3) Il Segretario ha inoltre il compito di occuparsi degli aspetti gestionali e relazionali verso l'esterno dell'Associazione coadiuvando in questo il Presidente.





Art. 16 Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal consiglio direttivo, ha il compito di custodire ed amministrare la cassa e i fondi dell'Associazione coerentemente con le indicazioni ricevute dal Consiglio Direttivo a cui risponde direttamente.

- 2) Il tesoriere ha inoltre il compito di redigere il bilancio come riportato al punto 3 dell'Art. 5 del presente Statuto.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori

- 1) La gestione dell'ODV è controllata da un Collegio dei Revisori che dura in carica tre anni, costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci.
- 2) I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Art 18 Gratuità delle cariche associative

- 1) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Art. 19 Libri sociali

- 1) È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
 - È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Art. 20 Scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'ODV è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio in considerazione delle finalità da essa perseguita, in applicazione delle norme vigenti ed ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- 2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Ivan Bed





Art. 21 Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno dell'ODV "AMICI PORTA PALATINA ODV-ETS", il Consiglio Direttivo potrà elaborare apposito Regolamento sottoponendolo successivamente all'approvazione dei Soci riuniti in Assemblea.

Art. 22 Rinvio

- 1) Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

Diga Silvio

Ivan Raimondi

Alba
Righetti Enrico

Bentoni
Bien Soliano

